



## COMUNE DI FORIO

PROVINCIA DI NAPOLI



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.73 del 10.12.2012**

## Regolamento sull'imposta di soggiorno

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

### **Articolo 2**

#### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Forio, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2013.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Forio, fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Forio, dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno. Pertanto l'imposta non è dovuta per i pernottamenti dal 1 ottobre al 30 aprile, al fine di dare stimolo alla destagionalizzazione del turismo.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Forio, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

### **Articolo 4**

#### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.

### **Articolo 5**

#### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
  - b) gli autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di almeno 25 persone;

c) le persone ospitate gratuitamente in relazione alle iniziative programmate dal Comune con la collaborazione delle associazioni di categoria

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Forio dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
  - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
  - b) tramite le procedure telematiche;
  - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Forio sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

## **Articolo 8**

### **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.

471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

## **Articolo 12**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 12**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure di versamento del contributo.

L'imposta è commisurata in rapporto alla tipologia delle strutture ricettive, fino ad un massimo di 2 euro a persona per notte, per un massimo di 7 notti consecutive, nelle misure di seguito indicate.

#### **STRUTTURE ALBERGHIERE**

Classificazione	imposta (euro) a persona /notte
1 stella	1,00
2 stelle	1,00
3 stelle	1,00
4 stelle	1,50
5 stelle	2,00

#### **CAMPEGGI**

Classificazione	imposta (euro) a persona /notte
1, 2 e 3 stelle	0,50
4 stelle	0,50

#### **STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE PER OSPITALITÀ COLLETTIVA**

Classificazione	imposta (euro) a persona /notte
Ostelli	0,50
Case per ferie	0,50

#### **STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE**

Classificazione	imposta (euro) a persona /notte
Affittacamere professionali	0,50
Affittacamere non professionali	0,50
Case Vacanza	0,50

#### **RESIDENCE**

Classificazione	imposta (euro) a persona /notte
1, 2 e 3 stelle	0,50
4 stelle	1,00

#### **AGRITURISMO**

Classificazione	imposta (euro) a persona /notte
1, 2 e 3 stelle	0,50
4 stelle	0,50

#### **IMBARCAZIONI**

Classificazione	imposta (euro) a persona /notte
imbarcazioni da diporto	1,00